

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per il personale della scuola – Uff. III*

*Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali*

**Circolare Ministeriale n. 40 del 9 maggio 2006**

*Prot. n. 582*

*Oggetto: graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2005/06 e 2006/07. Secondo anno di vigenza.*

Con la presente circolare si dettano disposizioni, relativamente all'anno scolastico 2006/07, per l'utilizzazione delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo e per la disciplina delle eventuali variazioni di sedi scolastiche richieste, nel secondo anno di vigenza delle predette graduatorie, dal personale avente titolo all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1<sup>a</sup> fascia.

**1) UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE. SCIOGLIMENTO DELLE RISERVE**

Le graduatorie permanenti del personale docente ed educativo relative al biennio scolastico 2005/06 e 2006/07, costituite secondo le disposizioni del D.D. 31 marzo 2005 e in applicazione del D.M. n. 52 del 25 maggio 2005, sono utilizzate per il conferimento degli incarichi concernenti l'a.s. 2006/07, dopo aver effettuato le seguenti operazioni:

a) iscrizione a pieno titolo del personale incluso con riserva nelle suddette graduatorie, destinatario delle disposizioni di cui al D.M. n. 23 del 24 febbraio 2006, che abbia presentato la relativa domanda secondo la modulistica allegata al predetto Decreto entro il 30 giugno 2006;

b) iscrizione a pieno titolo del personale incluso con riserva nelle ripetute graduatorie, destinatario delle disposizioni di cui al D.M. n. 35 del 5 aprile 2006 e della nota n. 546 del 26 aprile 2006, che abbia presentato la domanda secondo la modulistica allegata al predetto Decreto entro il 30 giugno 2006.

Il personale di cui alle precedenti lettere a) e b) viene incluso a pieno titolo nelle graduatorie permanenti con effetto dall'a.s. 2006/07 in base alla posizione conseguente alla rideterminazione del punteggio effettivamente spettante, derivante dalla somma del punteggio già acquisito, aumentato del punteggio relativo alla valutazione della votazione conseguita a seguito del superamento della procedura abilitante per la quale si provvede allo scioglimento della riserva e dei connessi ulteriori incrementi di punteggio, ove spettanti (es. punteggio aggiuntivo SSIS). Non è ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile.

Per il personale incluso con riserva negli elenchi del sostegno, il conseguimento, nei termini, del titolo di specializzazione comporta l'inserimento a pieno titolo nei predetti elenchi in base allo stesso punteggio già acquisito.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 4 giugno 2004, n. 143, non sono previsti ulteriori inserimenti e/o aggiornamenti delle predette graduatorie permanenti che, come è noto, saranno riformulate per un ulteriore biennio a decorrere dall'a.s. 2007/08.

## 2) PRIORITA' NELLA SCELTA DELLA SEDE

Nelle operazioni di reclutamento, da effettuare utilizzando le graduatorie permanenti, si dà luogo, innanzitutto, all'applicazione delle priorità nella scelta della sede ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104/92 nei riguardi dei soli aspiranti utilmente collocati nella stessa graduatoria e successivamente, nell'ordine, nei riguardi dei destinatari del comma 6 e del comma 5 dell'art. 33 della medesima legge. Per la fruizione del beneficio e per la documentazione e certificazione delle situazioni suddette si applicano le medesime disposizioni previste dall'art. 7, comma 1, punto V e dall'art. 9 del vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico sottoscritto il 21.12.2005.

La priorità nella scelta della sede, essendo riconducibile a semplice precedenza e non a riserva di posti si realizza, ovviamente, solo nell'ambito del contingente di nominandi aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza.

Naturalmente, se l'interessato non ritiene di accettare nel proprio contingente una supplenza rientrante nella tipologia assegnata con precedenza rispetto ad altra (es. supplenza annuale), il medesimo conserva il diritto a scegliere altra tipologia di supplenza (es., supplenza sino al termine delle attività didattiche).

Il personale interessato all'applicazione delle priorità nella scelta della sede dovrà presentare apposita richiesta, opportunamente documentata, compilando i moduli allegati alla presente circolare e inviandoli al competente CSA entro i termini stabiliti nel successivo punto 4.

Nei confronti del personale beneficiario dell'art. 21 della legge n. 104/92 conservano validità, in costanza delle richieste condizioni, le originarie dichiarazioni rese al riguardo in occasione della presentazione del modulo di domanda allegato al D.D. 31 marzo 2005.

Le situazioni che comportano l'applicazione dei predetti articoli 21 e 33 della legge n. 104/92, così come altre analoghe che saranno specificate nel frontespizio di stampa delle graduatorie permanenti, essendo riferite a dati personali o familiari sensibili, non saranno evidenziate nelle graduatorie da pubblicare, ma saranno rese disponibili agli Uffici per le operazioni di nomina, con stampa a parte e, nei casi di richiesta di accesso agli atti, per la visione da parte degli interessati e dei controinteressati.

## 3) GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI 1ª FASCIA PER L'A.S. 2006/07

Il personale incluso in graduatoria permanente, che abbia presentato il relativo Mod. 3 con l'indicazione delle scuole di inclusione per l'a.s. 2005/06, ha titolo alla conferma automatica delle preferenze già espresse per le medesime scuole per l'a.s. 2006/07, fatta salva la eventuale presentazione di uno dei modelli di variazione delle sedi scolastiche, allegati alla presente circolare.

In analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 9 e seguenti del Regolamento approvato con D.M. n. 201/2000 per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di 2ª e 3ª fascia in materia di variazioni di sedi scolastiche negli anni di vigenza successivi al primo, il personale incluso in graduatoria permanente può usufruire di una delle seguenti possibilità di variazione delle sedi scolastiche per l'a.s. 2006/07:

- a) integrazione del numero delle scuole fino al massimo previsto secondo il **Mod. 3A**. Tale modello può essere utilizzato anche da chi nell'a.s. 2005/06 non figuri in alcuna graduatoria scolastica;
- b) sostituzione fino ad un massimo di tre sedi scolastiche (**Mod. 3B**);

- c) cambiamento della provincia di precedente inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, con conseguente nuova indicazione delle scuole prescelte (**Mod. 3C**). In relazione al combinato delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, comma 7, del D.M. n. 201/2000, il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province non può per l'a.s. 2006/07 cambiare la provincia di precedente inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Il personale che per effetto della presentazione di uno dei modelli sopra specificati si inserisca nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1<sup>a</sup> fascia nel secondo anno della loro vigenza viene collocato, solo per le scuole oggetto di nuovo inserimento, in un raggruppamento di coda rispetto a tutti coloro che già figuravano nelle graduatorie delle medesime scuole dall'anno scolastico precedente.

In tale raggruppamento di coda gli aspiranti sono collocati secondo l'ordine di appartenenza dei rispettivi scaglioni di graduatorie permanenti e, nell'ambito di ciascuno di essi, in base al relativo punteggio e alle relative, eventuali precedenzae.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il personale incluso in graduatoria permanente avente titoli di insegnamento validi per l'inclusione anche in graduatorie di circolo e di istituto di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> fascia, esprime le predette indicazioni di sedi, per l'a.s. 2006/07, in via definitiva, ai sensi della presente circolare.

A tal fine, gli interessati devono tener conto di tutti gli insegnamenti e delle relative graduatorie, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui abbiano o prevedano di aver titolo a figurare per l'a.s. 2006/07. Ovviamente la richiesta di nuove sedi per l'a.s. 2006/07 che riguardino anche graduatorie d'istituto di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> fascia comporta l'inserimento in coda nelle predette graduatorie, secondo le già richiamate disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. n. 201/2000.

Per il personale che abbia titolo ad essere iscritto esclusivamente nella seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, le analoghe disposizioni riguardanti le variazioni di sedi scolastiche per l'a.s. 2006/07 saranno dettate con successivo provvedimento relativo alla gestione delle predette graduatorie nel loro terzo anno di vigenza.

#### **4) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODULI DI DOMANDA DI CUI ALLA PRESENTE CIRCOLARE.**

- **Moduli relativi allo scioglimento della riserva** di cui al precedente punto 1 (allegati ai rispettivi provvedimenti): **inoltrato o consegna al competente CSA entro il 30 giugno 2006.**

- **Modulo (All. A) relativo alla richiesta di priorità nella scelta della sede** di cui al precedente punto 2): **inoltrato o consegna al competente CSA entro il 30 giugno 2006.**

- **Moduli (3A, 3B, 3C) di variazione delle sedi scolastiche** di cui al precedente punto 3): allo scopo di creare le condizioni atte ad agevolare e rendere tempestiva l'acquisizione dei dati di variazione delle sedi scolastiche per l'a.s. 2006/07 è stata resa disponibile, in aggiunta alla tradizionale modalità di inoltrato delle domande ai competenti CSA, un'apposita funzione per la trasmissione diretta dei predetti dati da parte del candidato al sistema informativo, tramite Internet. Si indicano, di seguito, le modalità di trattazione dei due diversi sistemi di inoltrato:

**a) modalità tradizionale: inoltrato o consegna, entro il 5 giugno 2006,** al CSA della provincia relativa alle scuole richieste;

**b) modalità via web:** agli aspiranti è data la possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo del MIUR i dati contenuti in uno dei **moduli 3A, 3B, 3C** tramite apposita funzione che sarà resa disponibile nel sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) nella sezione "graduatorie permanenti on line", secondo le procedure descritte nell'apposita guida. Al termine dell'operazione, effettuata attraverso la predetta funzione e in caso di esito positivo, il candidato, seguendo le apposite istruzioni operative, produrrà una stampa dello specifico modulo, con l'indicazione "inserito tramite [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)". Tale stampa, come indispensabile convalida dell'operazione, dovrà essere firmata e spedita o consegnata a mano al CSA della provincia relativa alle scuole interessate, **entro il termine del 5 giugno 2006.**

Il CSA che riceve i **moduli 3A, 3B, 3C** dovrà:

- **se la domanda è stata presentata con la modalità tradizionale**, disporre l'acquisizione con le procedure appositamente predisposte allo scopo;
- **se la domanda è stata presentata via web**, una volta accertata la corrispondenza della versione cartacea con i dati acquisiti tramite Internet, procedere alla relativa conferma; in caso di mancata corrispondenza prevalgono i dati contenuti nel modulo cartaceo firmato dall'interessato. Ne consegue che tale modulo viene trattato secondo la modalità tradizionale.

Completata la fase di acquisizione secondo le due suddette modalità, il CSA prenota l'elenco degli aspiranti che hanno presentato i modelli di variazione delle sedi scolastiche per l'a.s. 2006/07. Avverso tale elenco, gli aspiranti che riscontrino difformità rispetto alle loro richieste, possono produrre apposito reclamo, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo.

## **5) ELENCO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ESPRIMIBILI**

Si richiama l'attenzione sul fatto che per la scelta delle sedi scolastiche sarà reso disponibile l'elenco aggiornato delle istituzioni di cui è possibile richiedere l'inclusione nelle relative graduatorie per l'a.s. 2006/07. In relazione alle due diverse possibilità di trasmissione dei moduli di variazione delle sedi scolastiche di cui al precedente punto 4, tale elenco è fruibile sia per consultazione da parte di coloro che presenteranno il modello con modalità di trasmissione per via tradizionale, sia per scelta diretta delle sedi da parte di coloro che utilizzeranno la modalità di trasmissione per via web.

## **6) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI PER L'A.S. 2006/07**

Considerato il limitato numero di operazioni previste nel secondo anno di vigenza delle graduatorie permanenti e al fine di accelerare i tempi relativi alle successive attività di reclutamento, la stampa delle graduatorie permanenti per l'a.s. 2006/07 è prevista in unica soluzione. Eventuali reclami degli interessati, esclusivamente per ragioni attinenti allo scioglimento delle riserve e alla rideterminazione del punteggio di cui al punto 1) della presente circolare, qualora fondati, saranno recepiti nelle graduatorie permanenti con provvedimenti espliciti e con le conseguenti correzioni manuali.

## **7) PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE VALLE D'AOSTA**

Le disposizioni della presente circolare non riguardano le graduatorie delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, le quali, come è noto, adottano al riguardo propri provvedimenti.

Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare.

*Il Direttore Generale: Cosentino*



**SEZIONE B - ATTRIBUZIONE DI PRIORITA' NELLA SCELTA DELLA SEDE**

**B1 - per situazione di handicap personale**

l'applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui alla legge n. 104/92, in quanto:

in situazione di handicap personale di cui all'art. 21

ovvero

in situazione di handicap personale di cui al comma 6 dell'art. 33

A tal fine, avendo presa visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dagli articoli 7 e 9 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico, allega la seguente certificazione:

-----  
-----  
-----  
-----

**B2 - per parente in situazione di handicap**

l'applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

*(contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non riguarda)*

di essere figlio/figlia, coniuge, padre/madre di -----  
Nato/a a ----- il -----  
e residente a -----

Che... madre/padre, coniuge, figlio/figlia è portatore di handicap in situazione di gravità, non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura e necessita di assistenza continuativa, globale, permanente che può essere assicurata esclusivamente dal sottoscritto/a (Nel caso l'assistenza riguardi il padre o la madre) Il sottoscritto/a dichiara di essere figlio/a unico/a ovvero, (nel caso dell'esistenza di fratelli e/o sorelle) il sottoscritto allega le dichiarazioni personali di tali fratelli e/o sorelle che attestano l'impossibilità, motivata, di provvedere all'assistenza.

di dover assistere, in situazione di convivenza, fratello/sorella con handicap grave, in quanto i genitori non sono viventi, ovvero sono totalmente inabili.

In relazione alla situazione contrassegnata, avendo preso visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dagli articoli 7 e 9 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico, allega la seguente documentazione:

-----  
-----  
-----  
-----

**NOTE**

1. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di due province devono presentare due diversi modelli.
2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

Data ...../...../.....

FIRMA .....

## ESTRATTO DAGLI ARTT. 7 E 9 CCNI MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DEL 21 DICEMBRE 2005

### ART. 7

#### *III) Personale in situazione di handicap*

1) portatori di handicap di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D. L.vo n. 297/94.

Per beneficiare delle precedenza di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.

#### *V) Assistenza al coniuge, ed al figlio in situazioni di handicap, ovvero assistenza del figlio unico al genitore in situazione di handicap*

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di portatori di handicap in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza alla persona handicappata in situazione di gravità. **Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di handicap grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.**

In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell'assistenza deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza (a mero titolo esemplificativo, si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all'estero o comunque a distanze che non consentono l'effettiva e continuativa assistenza).

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.

Per beneficiare della precedenza prevista dall'art.33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.

### ART. 9

1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

#### *a) Certificazioni mediche.*

Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n.104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di handicap e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap;

- per le persone handicappate assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3, comma 3, della legge n. 104/92 **ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.** A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il **fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.233/2005)** debbono comprovare che l'handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione

personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;

- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

*b) Documentazione per l'assistenza continuativa*

Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, **il fratello o sorella conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio handicappato perché totalmente inabili**, che assistano il soggetto handicappato, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;

- l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto handicappato deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà.

Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

*c) Documentazione del rapporto di parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33, c. 5 e 7, legge n. 104/92.*

Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione.

**Inoltre, il fratello o la sorella conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio handicappato perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.**



Dichiara di essere incluso, per l'a.s. 2005/2006, in n.  istituzioni scolastiche (3), numero inferiore al limite massimo previsto e chiede quindi di volerle integrare per l'a.s. 2006/2007 con le sedi sotto indicate, ai sensi del presente provvedimento:

**SEZIONE B - ISTITUZIONI SCOLASTICHE (4)**

	CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
1.	<input type="text"/>	.....
2.	<input type="text"/>	.....
3.	<input type="text"/>	.....
4.	<input type="text"/>	.....
5.	<input type="text"/>	.....
6.	<input type="text"/>	.....
7.	<input type="text"/>	.....
8.	<input type="text"/>	.....
9.	<input type="text"/>	.....
10.	<input type="text"/>	.....
11.	<input type="text"/>	.....
12.	<input type="text"/>	.....
13.	<input type="text"/>	.....
14.	<input type="text"/>	.....
15.	<input type="text"/>	.....
16.	<input type="text"/>	.....
17.	<input type="text"/>	.....
18.	<input type="text"/>	.....

*Segue*

Data ...../...../.....

FIRMA .....

**SEZIONE B - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - *Seguito***

	CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
19.	<input type="text"/>	.....
20.	<input type="text"/>	.....
21.	<input type="text"/>	.....
22.	<input type="text"/>	.....
23.	<input type="text"/>	.....
24.	<input type="text"/>	.....
25.	<input type="text"/>	.....
26.	<input type="text"/>	.....
27.	<input type="text"/>	.....
28.	<input type="text"/>	.....
29.	<input type="text"/>	.....
30.	<input type="text"/>	.....

....I.... sottoscritt... ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

**NOTE**

1. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
2. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.
3. L'aspirante che chiede di essere incluso per la prima volta nelle graduatorie di istituto di prima fascia deve utilizzare questo modello dichiarando di essere già incluso in 0 istituzioni scolastiche.
4. I codici esprimibili delle istituzioni scolastiche prescelte possono essere:
  - circoli didattici
  - istituti comprensivi
  - istituti principali di istruzione secondaria di primo e secondo grado (non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate, sedi di corsi serali)
  - istituti superiori
  - istituzioni educative
 Tali codici sono rappresentati dalle sedi elencate nell'apposita sezione "Sedi esprimibili" presente sul sito internet [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it).



Chiede, ai sensi del presente provvedimento, che le istituzioni scolastiche prescelte o confermate per l'a.s. 2005/2006, indicate nella sezione B siano sostituite, per l'a.s. 2006/2007, con quelle indicate nella sezione C.

**SEZIONE B - ISTITUZIONI SCOLASTICHE DA SOSTITUIRE (3)**

	CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
1A.	<input type="text"/>	.....
2A.	<input type="text"/>	.....
3A.	<input type="text"/>	.....

**SEZIONE C - NUOVE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DA ACQUISIRE (4)**

	CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
1B.	<input type="text"/>	.....
2B.	<input type="text"/>	.....
3B.	<input type="text"/>	.....

..... sottoscritt... ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

**NOTE**

1. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
2. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.
3. Indicare i codici e l'eventuale descrizione della preferenza da sostituire. Si richiama l'aspirante a prestare particolare attenzione alla compilazione corretta della sezione B in quanto l'indicazione di preferenze non possedute per l'a.s.2005/06 non dà luogo alle corrispondenti sostituzioni.
4. I codici esprimibili delle istituzioni scolastiche prescelte possono essere:
  - circoli didattici
  - istituti comprensivi
  - istituti principali di istruzione secondaria di primo e secondo grado (non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate, sedi di corsi serali)
  - istituti superiori
  - istituzioni educativeTali codici sono rappresentati dalle sedi elencate nell'apposita sezione "Sedi esprimibili" presente sul sito internet [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it).  
Si richiama l'aspirante a prestare particolare attenzione alla compilazione corretta della sezione C in quanto nel caso in cui siano espresse istituzioni scolastiche non valide non si darà luogo alla corrispondente sostituzione.



Iscritto per l'a.s. 2005/2006 nelle graduatorie di circolo e d'istituto della provincia di    .....

chiede per l'a.s. 2006/2007, ai sensi del presente provvedimento, il trasferimento nella provincia di

..... e l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto delle seguenti istituzioni scolastiche (3):

**SEZIONE B - ISTITUZIONI SCOLASTICHE (4)**

	CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
1.	<input type="text"/>	.....
2.	<input type="text"/>	.....
3.	<input type="text"/>	.....
4.	<input type="text"/>	.....
5.	<input type="text"/>	.....
6.	<input type="text"/>	.....
7.	<input type="text"/>	.....
8.	<input type="text"/>	.....
9.	<input type="text"/>	.....
10.	<input type="text"/>	.....
11.	<input type="text"/>	.....
12.	<input type="text"/>	.....
13.	<input type="text"/>	.....
14.	<input type="text"/>	.....
15.	<input type="text"/>	.....
16.	<input type="text"/>	.....
17.	<input type="text"/>	.....
18.	<input type="text"/>	.....

Segue

**SEZIONE B - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - *Seguito***

	CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
19.	<input type="text"/>	.....
20.	<input type="text"/>	.....
21.	<input type="text"/>	.....
22.	<input type="text"/>	.....
23.	<input type="text"/>	.....
24.	<input type="text"/>	.....
25.	<input type="text"/>	.....
26.	<input type="text"/>	.....
27.	<input type="text"/>	.....
28.	<input type="text"/>	.....
29.	<input type="text"/>	.....
30.	<input type="text"/>	.....

.....I.... sottoscritt... ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

- NOTE**
1. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
  2. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.
  3. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province non può presentare il modello 3C.
  4. I codici esprimibili delle istituzioni scolastiche prescelte possono essere:
    - circoli didattici
    - istituti comprensivi
    - istituti principali di istruzione secondaria di primo e secondo grado (non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate, sedi di corsi serali)
    - istituti superiori
    - istituzioni educative
 Tali codici sono rappresentati dalle sedi dei capi d'istituto elencate nell'apposita sezione presente sul sito internet [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it).

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI 3A, 3B, 3C CONCERNENTI  
L'INDICAZIONE DELLE SCUOLE PER L'INCLUSIONE IN  
GRADUATORIE DI CIRCOLO E/O DI ISTITUTO PER L'A.S. 2006/2007**

Per tutto il personale già inserito nelle graduatorie scolastiche di prima, seconda e terza fascia per l'a.s. 2005/06, la presentazione dei modelli 3A, 3B e 3C è facoltativa in quanto la mancata presentazione comporta l'automatica riproposizione delle sedi in cui già figura nel predetto anno, valorizzate secondo gli insegnamenti per i quali conserverà o avrà titolo per l'a.s. 2006/07.

I modelli 3A, 3B e 3C possono essere compilati esclusivamente dal personale incluso in almeno una graduatoria permanente per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso, ai fini dell'attribuzione delle supplenze temporanee, per l'a.s. 2006/07, secondo le disposizioni di cui al punto 3) della presente circolare.

Il personale iscritto in almeno una graduatoria permanente con effetto dall'a.s. 2005/06, compila uno dei modelli in questione per l'a.s. 2006/07, tenendo conto e riferendosi non solo agli insegnamenti relativi alle graduatorie permanenti per i quali andrà a collocarsi nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, ma anche agli insegnamenti per i quali ha già titolo o potrà avanzare titolo ad essere incluso nelle predette graduatorie di seconda e terza fascia in occasione del loro prossimo provvedimento di gestione annuale.

La presentazione dei modelli 3A, 3B e 3C comporta l'inserimento in coda su tutte le nuove sedi espresse con decorrenza 2006/07 secondo le seguenti regole:

il personale docente ed educativo incluso in graduatorie permanenti può presentare, complessivamente per tutte le graduatorie di inclusione, domande di inserimento in graduatorie di circolo e/o di istituto in una sola provincia per un massimo di 30 istituzioni scolastiche, ivi comprese 2 eventuali istituzioni speciali per non vedenti e sordomuti. L'aspirante a posti d'insegnamento per la scuola materna e/o elementare può indicare fino a un massimo di 10 circoli didattici e fino a un massimo di 20 istituti comprensivi, ovvero, fino a un massimo di 30 istituti comprensivi. Il limite di 30 istituzioni scolastiche riguarda complessivamente tutte le graduatorie di circolo e/o d'istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui l'aspirante ha titolo ad essere incluso per i diversi insegnamenti. Se l'aspirante è incluso in due province, la provincia di presentazione della domanda deve coincidere con quella prescelta per l'attribuzione di rapporti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi in graduatorie permanenti di una sola provincia possono presentare domanda di inclusione in graduatorie di circolo e/o di istituto per una provincia diversa.

Le graduatorie scolastiche di prima fascia valide per un biennio a partire dall'a.s. 2005/06, tengono conto dell'anno del biennio in cui si verifica l'inclusione nella graduatoria di ogni istituzione scolastica, mentre le graduatorie scolastiche di seconda e terza fascia, valide per un triennio a decorrere dall'a.s. 2004/05, tengono conto dell'anno del triennio in cui si verifica la prima inclusione nella graduatoria di ogni singola istituzione scolastica.

Ciò comporta che il personale che indica sedi scolastiche nuove rispetto a quelle in cui già risulta nell'a.s. 2005/06, figurerà in coda sia nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, sia nelle rispettive graduatorie di seconda e terza fascia.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui al presente provvedimento che consente a tutti gli aspiranti di utilizzare, per l'indicazione delle sedi, le procedure web disponibili sul sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) alla sezione "Servizi on line - Graduatorie Permanenti".